



## SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 49/2020 del 22/09/2020

**OGGETTO** : APPROVAZIONE TARIFFE 2020 E MODIFICHE REGOLAMENTO TARI

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Settembre in modalità AUDIO-VIDEO a audio-video, alle ore 11,52

### IL CONSIGLIO

1	COLETTA DAMIANO	P	18	MONTEFORTE GABRIELLA	P
2	COLAZINGARI MASSIMILIANO	P	19	TASSI OLIVIER	P
3	LEOTTA ANTONINO	P	20	ANTOCI SALVATORE	P
4	MATTEI CELESTINA	P	21	DI TRENTO MASSIMO	P
5	ISOTTON LORETTA ANGELINA	P	22	FORTE ENRICO MARIA	A
6	CIOLFI MARIA	P	23	ZULIANI NICOLETTA	P
7	D'ACHILLE FABIO	P	24	COLUZZI MATTEO	A
8	ARAMINI MARINA	P	25	CALVI ALESSANDRO	P
9	PERAZZOTTI LAURA	P	26	IALONGO GIORGIO	A
10	MOBILI LUISA	P	27	MIELE GIOVANNA	A
11	COLETTA ERNESTO	P	28	CELENTANO MATILDE ELEONORA	A
12	GIRI FRANCESCO	A	29	CALANDRINI NICOLA	A
13	CAMPAGNA VALERIA	P	30	TIERO RAIMONDO	P
14	DI RUSSO EMANUELE	P	31	MARCHIELLA ANDREA	P
15	GRENGA CHIARA	P	32	CARNEVALE MASSIMILIANO	A
16	CAPUCCIO MARCO	P	33	VALLETTA VINCENZO	A
17	RINALDI GIANNI	P			

PRESIEDE COLAZINGARI MASSIMILIANO  
ASSISTE IOVINELLA AVV. ROSA

**ORIGINALE**



si riunisce in modalità audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con provvedimento del Presidente del Consiglio prot. n. 91605 del 14.8.2020, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della diffusione del COVID 19;

Il dirigente Dott. Quirino Volpe, responsabile del Servizio Entrate, su indirizzo dell'Assessore Gianmarco Proietti;

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il presupposto per l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune;
- il comma 654 della richiamata Legge 27/12/2013 n. 147 dispone che nella commisurazione della tariffa "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali ai cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente;
- **il co. 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 prevede che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la Legge n. 147/2013, sono state abrogate, fatta salva la disciplina del tributo TARI, prevista dai commi 641 e ss. della sopra citata legge, il comma 683 dell'art.1 della legge n.147/2013 assegna al Consiglio Comunale il potere di approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;**
- l'art. 1 comma 683, della Legge n.147 del 2013, (Legge di stabilità 2014) stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti in particolare stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";
- **con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";**
- l'art. 6 della predetta deliberazione n.443/2019 prevede una complessa procedura di approvazione del piano economico finanziario, redatto secondo le nuove regole del MTR, che parte dalla redazione di PEF "grezzi" da parte dei singoli gestori del servizio, per proseguire con la validazione del piano da parte dell'ente territorialmente competente (ETC) e la definizione approvazione di ARERA;
- **con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019** avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da



inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;

**Visti:**

- l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla **Legge 28 giugno 2019 n. 58**, ha modificato l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni nella l. 22/12/2011 n. 214) inserendo il comma 15 ter, relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, prevedendo: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;*

- DM 13 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per approvare il Bilancio di Previsione 2020;

- l'art. 57bis comma 1 lettera b) del DL 26 ottobre 2019 n. 124 (Decreto Fiscale) convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 che ha previsto l'inserimento del seguente comma 683-bis al comma 1 della legge n. 147/2013 *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 a all'articolo 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”,* scollegando i termini per l'approvazione delle tariffe TARI da quelli di approvazione del bilancio di previsione; **(comma successivamente abrogato dall'art. 138, c. 1, del D.L. n. 34/2020);**

- con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato prorogato dapprima dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -bis, introducendo l'art. 57-bis, comma 1, lettera b, ai sensi del quale: dopo il comma 683 è inserito il seguente: *“683-bis :“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”* (comma successivamente abrogato dall'art. 138, c. 1, del D.L. n. 34/2020);

- il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla riclassificazione dei costi efficienti di servizio e d'investimento del servizio integrato dei rifiuti disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e conseguentemente a quanto disposto dalla legge n. 205/2017 – ciclo rifiuti), con propria deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019;

- successivamente il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 era stato fissato al 30 giugno dal comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 ( cd decreto Cura Italia) che era intervenuto a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; (comma successivamente abrogato dall'art. 138, c. 1, del D.L. n. 34/2020);

- infine è intervenuto l'art. 138 del Decreto "Rilancio", D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella **LEGGE 17 luglio 2020, n. 77** : **“Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020**, stabilendo che : *“Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”* ;

- con l'abrogazione delle citate norme speciali, viene applicata la norma generale che collega l'approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio contenuta nell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000,

- pertanto il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è contenuto nell'articolo 107, comma 2 : *“Differimento di termini amministrativo contabili, come modificato dal comma 3 bis dell'art.106 del D.L. n. 34/2020, in sede di conversione in legge (l. n.77/2020), : “Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione*



*degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è **differito al 30 SETTEMBRE 2020**”;*

- il comma 2 dell'art. 57 bis del DL n. 124/2019 convertito in L. n.157/2019, ai sensi del cui disposto “ Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalità attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”, demandando ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che dovrà essere emanato entro il 23 aprile 2020, la fissazione dei principi e dei criteri ai quali dovrà attenersi l'ARERA per adottare i provvedimenti per definire le modalità attuative di tale disposizione, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

- l'art. 38bis del DL n. 124/2019 convertito dalla Legge n. 157/2019 che, apportando modificazioni all'art. 19 comma 7 del D.Lgs. 504/1992 prevede, a decorrere dal 1° giugno 2020, modifiche sostanziali alle modalità di riversamento del Tributo per l'esercizio delle Funzioni Ambientali alla Città Metropolitana, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 31 maggio 2020, eventuali ulteriori criteri e modalità di attuazione di tale disposizione

- la Circolare del MEF n. 2/DF del 22/11/2019 inerente la pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali e la loro modalità di trasmissione al MEF che, nel ribadire l'inapplicabilità delle tariffe dell'anno di competenza, ancorchè già approvate e pubblicate, prima del 1° dicembre di ciascun anno, *prevede che l'ente nello stabilire le modalità del pagamento delle rate in acconto possa optare per una semplice ripartizione dell'imposta riferita all'esercizio precedente piuttosto che prendere in considerazione la situazione aggiornata, tenendo conto quindi delle variazioni nel frattempo intervenute (superfici, numero occupanti, ecc....);*

**Dato atto** che

con DPCM del 31 gennaio 2020, emanato e seguito dello stato di emergenza nazionale ed internazionale connessa alla diffusione della pandemia scatenata dal virus COVID-19, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con successivi i DPCM, decreti legge e ordinanze dei presidenti delle varie regioni, è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali, sospensione che se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altro ha certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;

**Visti :**

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 6/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e poi abrogato (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) dall'articolo 5 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Cura Italia” (di seguito: decreto-legge 18/20) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2020, n. 110; • il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 19/20);

**il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;**

**il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: decreto-legge 33/20);**



**il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, c.d. decreto “Rilancio” (di seguito: decreto-legge 34/20);**

**Visti** altresì il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” (di seguito: d.P.C.M. 8 marzo 2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 9 marzo 2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 11 marzo 2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 22 marzo 2020) e s.m.i.;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020, avente ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 1° aprile 2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” (di seguito: d.P.C.M. 10 aprile 2020);

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (di seguito: d.P.C.M. 26 aprile 2020);

il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 dicembre 2016 (di seguito d.m. 29 dicembre 2016);

il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020, recante l’“Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”;

### **Considerato che**

- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- in particolare l'Articolo 2 - Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario – al comma 2.2 stabilisce che la determinazione delle componenti tariffarie [...] è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR).

- l'art. 6 comma 6.1 della Delibera ARERA n. 443/2019 prevede che il gestore predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente (il Comune di Latina in quanto l'Ato non è stata ancora istituita);

- l'art. 6 comma 6.3 della Delibera ARERA n. 443/2019 prescrive che la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore;



- secondo l'art. 6 comma 6.5 della Delibera ARERA n. 443/2019 l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- l'art. 6 comma 6.6 della Delibera ARERA n. 443/2019 dispone che fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;
- nel territorio comunale non è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, pertanto il Comune di Latina svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che: "il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Sulla base della normativa vigente, il piano, validato dall'Ente territorialmente competente, viene rimesso ad ARERA che ha il compito di approvarlo, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2020 del 16/04/2020 , è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 è articolato nei seguenti elaborati allegati a tale provvedimento quali parti integranti e sostanziali:**

- 1) Piano Finanziario degli Interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2020 ( schema Pef anno 2020);
- 2) Dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- 3) Relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

**Preso atto che le componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, determinati dal Piano Finanziario per l'anno 2020, ammontano a complessivi €.** 25.868.549,70 come risultanti nel prospetto economico finanziario di seguito articolato:

	Determinazione dei costi del Tributo	2020
		(€)
	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>costo variabile (TV)</b>	<b>16.639.893,68</b>
+	Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di <b>costo fisso (TF)</b>	<b>9.228.656,02</b>
+	Attività esterne al Ciclo Integrato RU incluse nel PEF	<b>0,00</b>
=	Totale Componenti di costo della Tariffa	<b>25.868.549,70</b>

**Vista** la nota del Servizio Ambiente del 21/05/2020, Prot. n. 57178/2020, con cui è stato comunicato che in base ai dati trasmessi dall'azienda beni Comuni di Latina (ABC) il quantitativo dei rifiuti raccolti sul territorio comunale nell'anno 2019 è **pari a kg. 69.329.541;**

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** in particolare l'art. 10 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Atteso** che la TARI:

- assume natura tributaria, non essendo stati realizzati sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico (commi 667 e 668, art. 1 .L. n. 147/2013);
  - si compone di una quota fissa e una variabile a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;



**TENUTO** conto che ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;

- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;

#### **RILEVATO CHE :**

- che l'art. 1, comma 654, .L. n. 147 del 27 dicembre 2013 ( legge di Stabilità 2014), prevede, quale che sia il metodo utilizzato per la determinazione della tariffa, che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere, assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 3 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;

- che il comma 658 stabilisce che *:"nella modulazione della tariffa, sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibili alle utenze domestiche "*

che al comma 659 riconosce altresì ai Comuni la facoltà di *"prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni in caso di: a) abitazioni con unico occupante; b)abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi*

*all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti"*;

- al comma 660 dispone inoltre che il Comune può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659; in questo caso *"la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

#### **Considerato che:**

- l'art. 26 del vigente Regolamento Tari (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.21 del 04/06/2020 ) stabilisce,fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, che:" il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147;

- ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31, è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche stimato prudenzialmente in € 120.000,00 per l'esercizio 2020, in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tale importo viene sottratto dal costo relativo alla quota fissa della tariffa delle utenze non domestiche che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti;

#### **CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:**

- che l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che **"la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti"**;

- che in tema di articolazione della tariffa il D.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per **fasce d'utenza**, suddivise in **domestiche e non domestiche**, specificando che :

**per le utenze domestiche** l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) e i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

Nel dettaglio:

-la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza)sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;



- la quota variabile ( $TVd$ ) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento ( $Kb$ ) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare ( $Kb$ ) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;

- **per le utenze non domestiche** (per le quali il citato decreto enuclea trenta categorie di attività):

1) la quota fissa ( $TFnd$ ) è determinata per ogni singola utenza come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale assoggettabile a tariffa, in mq, per il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti ( $KC$ ), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente è determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 3a e 3b del DPR n. 158/99..

2) per la quota variabile ( $Tv nd$ ), il comma 2 dell'art. 6, prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, in tal caso per l'attribuzione della quota variabile questa è data dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie del locale (in mq) parte variabile della tariffa, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

#### **Considerato che:**

l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2020 del 16/04/2020, è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 del Comune di Latina, redatto in conformità a quanto disposto dalla delibera ARERA 31 ottobre 2019 n. 443, le cui componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, ammontano a complessivi €. 25.868.549,70

#### **Rilevato altresì che:**

i coefficienti  $Ka$  sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

#### **Ritenuto opportuno:**

- confermare i coefficienti  $Kb$ ,  $Kc$  e  $Kd$  di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C. C n. 80/2014 del 29/09/2014, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del listino tariffario della TARI 2014;

#### **Considerato:**

- che per l'anno 2020, il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario approvato è pari €. **25.868.549,70**, derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso, viene suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a €. **9.228.656,02** pari al **35,67** % del totale dei costi;

i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a €. **16.639.893,68**, pari al **64,32** % del totale dei costi;

che dovendosi procedere, quindi, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, dovendo operare una scelta discrezionale, anche sulla base di quanto determinato negli esercizi precedenti agevolando le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, nel 2018 con la **Deliberazione di C.C n° 16/2018 del 08/03/2018**, tenuto conto anche dell'andamento nel corso del 2017 della raccolta differenziata che ha subito una flessione, con contestuale aumento dei costi per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, sono state leggermente modificate, di un punto le percentuali di incidenza sulla parte fissa dei costi, definite dalla Deliberazione di C.C n.80/2014 del 29/09/2014, relativa all'approvazione del listino tariffario della TARI per l'anno 2014, che erano state confermate sino al 2017, pertanto dall'anno 2018 la percentuale di incidenza delle utenze sulla parte fissa dei costi è stata variata nella misura del 59% per le utenze domestiche e del 41% per le





utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti come desunti dall'applicazione dei coefficienti Kd;

che pertanto sulla parte fissa dei costi la percentuale di incidenza delle utenze è pari al 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche, mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è calcolata in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti suddivisi tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta stabiliti dal D.P.R. n 158/1999:” Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani ” nelle tabelle, allegate allo stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:

1) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);

2) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);

3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);

4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

**Ritenuto** che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

**Prospetto 1)** Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica (**Allegato Prospetto 1**) I **costi fissi** sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche.

I **costi variabili** sono suddivisi in base alla **potenziale** produzione di rifiuti con la ripartizione in percentuale dei costi variabili tra : utenze domestiche 67,15% e non domestiche 32,85% ;

**Prospetto 2)** Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati. (**Allegato Prospetto 2**)

**Prospetto 3)** Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell'Amministrazione. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche (**Allegato Prospetto 3**)

**Prospetto 4)** Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4); (**Allegato Prospetto 4**)

**Preso atto** che l'art. 27 del regolamento comunale ad oggetto : “Tributo giornaliero” prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % ;



**VISTE** le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

**Visti**, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Richiamato** il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato, con la Deliberazione di C.C. n. 10/2020 del 16/04/2020 (Ente territorialmente competente in base alla deliberazione ARERA 443/2019), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Tenuto** conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Considerato anche che:**

nel corso del corrente anno si è diffusa in Italia una emergenza sanitaria a seguito della diffusione del virus Covid 19, tanto che l'Organizzazione mondiale della sanità, ha dichiarato l'epidemia da virus COVID19 dapprima (30 gennaio 2020) come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e poi come "pandemia" (lo scorso 11 marzo 2020);

con DPCM del 31 gennaio 2020, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con il D.P.C.M. 9 marzo 2020, misure rafforzate di contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19, sono state estese all'intero territorio nazionale, in particolare le misure restrittive di cui all'articolo 1 del d.P.C.M. 8 marzo 2020, con cui è stata fortemente limitata la circolazione di persone e sono state sospese numerose attività commerciali e industriali;

con il D.P.C.M. 22 marzo 2020, allo scopo di contrastare e contenere ulteriormente il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, sono state sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo d.P.C.M., tra le quali, peraltro, figurano le "Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, recupero dei materiali" (codice ATECO 38) e le "Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti" (codice ATECO 39) a cui si aggiungono con successivi altri DPCM e decreti legge ed ordinanze dei presidenti delle varie regioni, che hanno determinato la sospensione di gran parte delle attività commerciali ed industriali. Tali provvedimenti, se da un lato ha determinato una forte crisi economica e finanziaria, dall'altro hanno certamente determinato una minore produzione di rifiuti da parte delle relative utenze non domestiche costrette alla chiusura;

con il decreto-legge n.19/2020, del 25 marzo 2020, è stato tra l'altro stabilito che, al fine di contenere e contrastare ulteriormente i rischi sanitari ed il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, e per periodi predeterminati non superiori a trenta giorni successivi al 3 aprile 2020, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, misure di limitazione della circolazione delle persone nonché la sospensione delle attività economiche non essenziali e delle situazioni che possano creare assembramenti di persone, prevedendo inoltre che le Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possano adottare misure più restrittive, nell'ambito



delle attività di propria competenza, senza incisione delle attività produttive di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

che l'elenco delle attività produttive industriali e commerciali escluse all'obbligo di sospensione è stato progressivamente ampliato con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 e del 26 aprile 2020, i quali hanno comunque disposto che si continuino ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale;

con i decreti da ultimo citati sono state comunque confermate molte delle misure restrittive sopra richiamate, contestualmente prevedendo:

- con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 (efficace fino al 3 maggio 2020), che a partire dal 14 aprile 2020, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8,9, 11 e 22 marzo 2020 (la cui efficacia era stata prorogata fino al 13 aprile 2020 dal d.P.C.M. 1° aprile 2020) cessino di produrre effetti;

- con il d.P.C.M. 26 aprile 2020, che le relative disposizioni si applichino dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del d.P.C.M. 10 aprile 2020 e siano efficaci fino al 17 maggio 2020.

**Considerato che a seguito** dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 si stanno registrando gravi criticità anche di tipo occupazionale ed economico che investono l'intero tessuto sociale comportando evidenti difficoltà per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti che possono riverberarsi sull'ordinaria gestione dei rapporti contrattuali anche tra gli enti locali e i vari gestori del servizio, con potenziali criticità sia per la finanza locale che per gli operatori e, di riflesso, per l'intera filiera settoriale;

**Considerato** altresì che diviene comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, sia le utenze non domestiche che abbiano optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici;

**Dato atto che :**

- al fine di porre in essere le azioni necessarie al mantenimento di un quadro di regole certo e affidabile, con deliberazione 102/2020/R/RIF, l'Autorità ha prospettato l'effettuazione – nell'ambito della definizione di provvedimenti urgenti – di verifiche e approfondimenti per l'individuazione di misure volte a mitigare gli effetti derivanti dalla situazione emergenziale sull'equilibrio economico e finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, al fine di garantire la continuità nei servizi essenziali,

- **con successiva delibera n. 158/2020 del 07.05.2020** l'Autorità di Regolazione di Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato le: *"Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;

- tale provvedimento ha disposto riduzioni per le utenze non domestiche, identificando le attività, suddivise per codice ATECO, oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali emanati per fronteggiare la diffusione del virus e agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57 bis del D.L. 124/2019;

**Dato atto che:**

- la Deliberazione 158/2020 l'Arera, (**Allegato 5**) per i Comuni in Tari, nei casi in cui per la determinazione dell'articolazione della tariffa trovino applicazione le tabelle del D.P.R. n. 158/199, ferme restando le prerogative già attribuite dalla L. n. 147/2013 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie ed in applicazione del principio comunitario *:"chi inquina paga"*, ha previsto per le utenze non domestiche, la regolamentazione di quattro specifiche riduzioni, di cui le prime tre obbligatorie e la quarta facoltativa, da applicare ai coefficienti di produttività dei rifiuti Kd, delle utenze non domestiche (UND) rapportate ad attività suddivise per codice ATECO e dettagliate nell'Allegato A del predetto atto, (le attività sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo le intenzioni di ARERA ) oggetto di sospensione obbligatoria dell'attività per effetto dei provvedimenti governativi o locali, emanati per fronteggiare la diffusione del virus:

- **l'art. 1, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA** prevede le riduzioni obbligatorie che riguardano esclusivamente le utenze non domestiche, la disciplina applicabile è diversificata in relazione a tre diverse categorie di attività di cui ai commi 1.2, 1.3 e 1.4, dell'Allegato A al predetto atto ossia:

a) **Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e già riaperte.**

Il punto 1.2 disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, **nella Tabella 1 a (Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione – conclusa -) dell'Allegato A alla deliberazione n.158 -**, che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e la successiva riapertura, a seguito di provvedimenti governativi o degli enti territoriali. Per queste, la deliberazione prevede una riduzione dei coefficienti potenziali di produzione Kd direttamente proporzionale ai giorni di chiusura, intervenendo così sulla parte variabile della tariffa,



tale riduzione, è riferita nella deliberazione ai Kd minimi e massimi di cui alle tabelle 4a e 4b del d.p.r. n. 158 del 1999 pertanto occorre ridefinire - ai fini del calcolo della quota variabile - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd (che tiene conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alle singole tipologie di attività), sulla base dei giorni di chiusura stabiliti;

**b) Riduzioni obbligatorie per le attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte** Il punto 1.3, disciplina le riduzioni applicabili alle tipologie di attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b (**Attività identificabili da codice Ateco risultanti sottoposte a sospensione**) dell'Allegato A) della deliberazione n. 158 - che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, ma che alla data di adozione della deliberazione dell'Autorità non erano state ancora oggetto di riapertura. Per tali attività deve essere riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25%, sempre mediante l'intervento sui coefficienti Kd. Ai fini del calcolo della quota variabile, occorre ridefinire - gli intervalli di variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione (a riduzione) pari al 25%;

**c) Riduzioni obbligatorie per le attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente** . Il punto 1.4 della deliberazione n. 158 del 2020, disciplina il caso delle attività di utenze non domestiche - indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 (**Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente anche per periodi di durata diversa , identificate da codice ATECO, ove possibile**) dell'Allegato A) della deliberazione - che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti governativi o degli enti territoriali; Per alcune attività la sospensione dipende anche da ordinanze sindacali o prefettizie, ed in considerazione della necessaria omogeneità di trattamento con le utenze di cui ai punti 1.2 ed 1.3 della deliberazione n. 158 del 2020, richiede ai Comuni di individuare le eventuali tipologie di attività oggetto di chiusura che non siano immediatamente riconducibili alle attività già beneficiarie delle precedenti riduzioni di cui al punto 1.2 e 1.3. Per tali fattispecie la deliberazione attribuisce all'Ente territorialmente competente (il Comune), il compito; dell'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti punti 1.2 e 1.3;

**Dato atto altresì** che con successivo Documento per la consultazione n.189/2020 del 26/05/2020, ad oggetto :*"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19"* l'Arera è intervenuta nuovamente per prospettare gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza, invitando i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni in forma scritta entro il 10 giugno 2020;

**Tenuto conto** che ai fini dell'attuazione delle riduzioni previste come obbligatorie dall'ARERA di cui all'art. 1 della Delibera n.158, dettagliate nei precedenti punti, intervenendo sui coefficienti Kd delle categorie costrette alla chiusura, si determina in automatico una modifica delle altre categorie di contribuenti;

**Atteso** che le riduzioni previste sono: proporzionali al numero dei giorni di sospensione dell'attività (per quelle riaperte, riportate nella Tabella 1.a dell'allegato alla deliberazione), ovvero forfettarie in misura del 25 per cento (per le utenze non ancora riaperte alla predetta data, di cui alla tabella 1.b).

**Considerato** che queste riduzioni si applicano anche alle utenze non domestiche sospese comprese nella **tabella 2**, riportante le categorie di utenze non immediatamente riconducibili ad attività sospese, secondo l'individuazione del periodo di chiusura affidato al Comune.

#### **Tenuto conto che**

- ferme restando le prerogative già attribuite dalla L.n. 147/2013 agli enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, per l'anno 2020, nei casi in cui l'articolazione dei corrispettivi dell'utenza venga determinata sulla base del DPR 158/99, con specifico riferimento alle utenze non domestiche, il Comune di Latina, intende applicare le riduzioni obbligatorie di cui all'**art. 1, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, sulla quota variabile della tariffa**, suddivise secondo le indicazioni di ARERA (contenute nell'allegato A della deliberazione n. 158/2020), per famiglie di codice ATECO quali misure per contrastare l'emergenza da COVID 19;

#### **Ritenuto, in particolare, che:**

- l'Ente, al fine di applicare tali riduzioni ha provveduto a popolare la propria banca dati delle attività non domestiche con i Codici ATECO estratti dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL), seguendo le indicazioni di Arera e ha predisposto le riduzioni della parte variabile della tariffa applicando ai codici ATECO presenti nelle tabelle ARERA, i relativi fattori di correzione, per la quota variabile della tariffa, previsti [OMISSIS...] dall'art. 1 comma 1.2 e 1.3;



- è stata predisposta una **Tabella riepilogativa** :*"Codici Ateco -Riduzioni COVID 19"* (Allegato 6) relativa alle riduzioni che il Comune di Latina intende applicare per le utenze non domestiche suddivise per codice ATECO al fine di individuare le misure adottate per contrastare l'emergenza da COVID 19. Nella tabella sono stati individuati dettagliatamente e riportati tutti i codici ATECO presenti in banca dati inerenti le attività oggetto di agevolazione, andando ad operare una necessaria ed analitica integrazione e specificazione delle disposizioni poste dalla delibera ARERA n. 158/2020. Nella tabella sono calcolati, tenuto conto di tutti i provvedimenti emanati a livello nazionale e locale, i giorni di chiusura e/o determinata la alternativa riduzione forfettaria, sulla quota variabile della tariffa in base alle indicazioni fornite da ARERA nelle tabelle di cui all'allegato A delle Delibera ARERA n. 158/2020;

**Considerato** che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 sta causando gravi criticità ad una più vasta platea di utenze rispetto a quelle analiticamente individuate nelle Tabelle 1a, 1b e 2 della delibera ARERA n. 158/2020, specificatamente di tipo occupazionale ed economico come diretto effetto delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale che investono l'intero tessuto sociale, comportando evidenti difficoltà nell'adempimento degli obblighi tributari previsti a carico delle categorie di utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

**Considerato** altresì che diviene comunque necessario sostenere sia le utenze non domestiche che abbiano subito un blocco delle relative attività, per effetto delle disposizioni contenute nei diversi decreti d'urgenza emanati dal Governo e nei provvedimenti delle autorità regionali, ma anche le utenze non domestiche che abbiano optato per la chiusura dell'attività, a seguito di una propria analisi dei costi benefici o abbiano comunque avuto una considerevole diminuzione delle proprie attività a causa dell'emergenza da COVID 19;

**Dato atto** che è intenzione dell'Ente adottare nell'ambito delle prerogative di cui all'art. 1 comma 660, della Legge n. 147/2013, ulteriori misure di sostegno per le utenze non domestiche, volte a mitigare in parte, la crisi economica e sociale derivante dalla pandemia e dalle conseguenti misure adottate per contrastare l'emergenza da COVID 19, prevedendo una specifica riduzione della quota fissa della tariffa pari al 25% (a favore sia delle utenze già beneficiarie dell'agevolazione della quota variabile della tariffa che a favore delle altre utenze comunque considerate maggiormente incise dall'attuale situazione di crisi economica quali le attività commerciali, artigianali o industriali non rientranti tra le filiere di attività classificate come essenziali nonché anche a favore degli studi professionali) finanziata con risorse del Bilancio dell'Ente il cui dettaglio è ricompreso in una apposita colonna: *"riduzioni quota fissa "* della tabella riepilogativa *"Codici Ateco -Riduzioni COVID 19"* (Allegato 6);

**Considerato che** le misure agevolative sopra citate sono applicabili unicamente all'anno d'imposta 2020, in quanto sono state previste come misure di sostegno per i soggetti particolarmente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid19, quali le utenze non domestiche, sottoposte alla sospensione dell'attività per effetto dei provvedimenti normativi o che necessitano di sostegno economico;

**Dato atto altresì che:**

- Gli articoli 3 e 4 della deliberazione dell'Autorità n. 158/2020 disciplinano ipotesi di riduzioni facoltative per le utenze domestiche disagiate, nelle more della definizione della disciplina di cui all'art. 57-bis del d.l. n. 124 del 2019, dando la possibilità ai comuni di anticipare l'applicazione del bonus sociale introdotto anche per il settore dei rifiuti, così come già avvenuto per le forniture di energia elettrica, gas e servizio idrico integrato,

- che all'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente disagiate può accedere il singolo nucleo familiare che risulti in possesso delle condizioni di ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e /o per la fornitura di gas e per la fornitura del servizio idrico integrato, settori oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità, di cui rispettivamente, all' art. 12 comma 1 , all'art 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all'art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3 (per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati);

- l'art. 3, della deliberazione dell'Autorità n. 158/2020, *stabilisce al comma 3.2 che :*"l'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti al precedente comma 3.1"**

al comma 3.3 che: *"l'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa"*;



al comma 3.4: *“Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, (ndr il Comune) procede all’erogazione del bonus solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2;*

- l’art. 4 definisce le modalità per il riconoscimento dell’agevolazione alle utenze domestiche disagiate:

*“Il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari viene effettuato dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza (ndr il Comune di Latina) su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare.”* Alla richiesta va allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

- il comma 4.2 si precisa che: *“in caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti ( ndr. il Comune di Latina ) a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata nell’avviso di pagamento inviato all’utente;*

- che l’ARERA , con deliberazione 3 dicembre 2019 n. 499 ad oggetto: *“Aggiornamento del valore soglia dell’ISEE per l’accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016 “* ha aggiornato, con decorrenza 1 gennaio 2020 e sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 del DM 29 dicembre 2016, il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate al bonus sociale elettrico di cui all’articolo 2, comma 4 del DM 28 dicembre 2007, al bonus sociale gas di cui all’articolo 3, comma 9 del DL 185/08, e al bonus sociale idrico di cui al DPCM 13 ottobre 2016, ponendo, dunque, **tale valore pari a €.8.265,00;**

- che la condizione di disagio economico (definita dall’art 1 TIBEG e art .2 TIBSI) :*”è la condizione in cui versa il cliente domestico, come definita all’art. 1 comma 3 del Decreto Ministeriale 29/12/2016 e dall’art. 3 commi 9 e 9 bis del D.L. n. 185/2008 che specificano rispettivamente che:“...le famiglie svantaggiate aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale” e che “L’accesso alla compensazione alla tariffa agevolata per la fornitura di energia elettrica e il diritto alla compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui al comma 9, sono riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro”;*

**Visti**

l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

- I commi da **654 a 660 dell’art. 1 della legge n.147/2013** che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

- l’art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

**Ritenuto** altresì di inserire pertanto all’interno del vigente **Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con** Deliberazione di Consiglio Comunale n. **n° 21/2020 del 04/06/2020** i seguenti articoli :

**art 24 bis- : Emergenza COVID 19 – Disposizione transitoria :**

1) *Il Comune di Latina, per il solo esercizio 2020, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, intende applicare alle utenze non domestiche, individuate nella Tabella riepilogativa “Codici Ateco - Riduzioni COVID 19”(Allegato 6) le riduzioni obbligatorie sulla parte variabile della tariffa, di cui all’art. 1, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, secondo la disciplina diversificata in relazione alle diverse categorie previste per le attività suddivise per codice ATECO (di cui alle Tabelle 1 a, tabella 1b, Tabella 2 del predetto provvedimento) .*

*Inoltre per le utenze non domestiche specificate nella predetta Tabella riepilogativa “Codici Ateco -Riduzioni COVID 19”(Allegato 6 colonna: “riduzioni quota fissa “) è prevista anche una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 25%, finanziata da parte dell’Ente con fondi da bilancio;*

2) *La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da COVID 19, è ridotta dell’importo corrispondente della parte variabile della medesima commisurata al periodo di effettiva sospensione secondo i criteri e i correttivi indicati nell’Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020. Le misure agevolative riconosciute che comportano una riduzione della quota variabile sono:*



a) **per le attività (indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera n. 158)** che risultino immediatamente riconducibili, sulla base dei rispettivi codici ATECO, alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della quota variabile, la variazione del coefficiente potenziale di produzione  $K_d$ , viene ridefinita tenendo conto **dei giorni di chiusura stabiliti**;

b) **per le attività indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A)** sulla base dei rispettivi codici ATECO, ai fini del calcolo della quota variabile – vengono ridefiniti i coefficienti di potenziale di produzione  $K_d$ , applicando un fattore di correzione a riduzione pari al 25%;

c) **per le attività richiamate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A)** che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, il Comune ha individuato, sulla base dei rispettivi codici ATECO, i giorni di chiusura in base dei quali ha definito la quota variabile seguendo il criterio di cui alle lettere precedenti (fattore di correzione a giorni o riduzione pari al 25%) secondo la tabella riepilogativa .

Il minore gettito, derivante dalla applicazione delle riduzioni obbligatorie, sulla parte variabile, di cui al comma 2, adottate secondo i criteri e i correttivi indicati nell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, trova copertura, mediante ripartizione dello stesso sulle rimanenti utenze a norma del DPR 158/99 e delibera ARERA n. 158/2019;

d) Per il solo esercizio 2020, l'Ente nell'ambito e prerogative di cui all'art. 1 comma 660, della Legge n. 147/2013, adotta ulteriori misure di sostegno per le utenze non domestiche, volte a mitigare in parte la crisi economica e sociale derivante dalla pandemia e dalle conseguenti misure adottate per contrastare l'emergenza da COVID 19, prevedendo una specifica riduzione della quota fissa pari al 25% il cui dettaglio è ricompreso in una apposita colonna della tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19" (Allegato 6). La copertura del costo di tali riduzioni viene garantita attraverso apposite risorse disponibili nel bilancio dell'Ente a carico della fiscalità generale.

#### **Art. 24 ter agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza COVID 19**

1) Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente) riconosce una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al bonus per l'energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 comma 1, all'art. 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all'art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3 (per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art. 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati);

#### **2) condizioni per l'ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:**

a) **trovarsi in condizione di disagio economico, in quanto in possesso alla data della richiesta delle seguenti condizioni per l'ammissione del bonus energia elettrica, gas e idrico :**

- ISEE non superiore a € 8.265,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000

- Beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza;

Titolari di carta acquisti;

Titolari di bonus energia o gas o idrico;

condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico

unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.

b) **Modalità di richiesta: Presentazione istanza da parte dell'utente entro il 2020 con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:**

- documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;

- Rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare;

- Allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico oppure di essere titolare di uno di tali bonus (es una bolletta da cui risulti l'agevolazione o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale);



3) L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 ( dodici) mesi;

4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all'istanza di cui al comma 4 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e / o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

5) in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.

6) l'agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell'applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2020, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota variabile e fissa della tariffa;

7) Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE fino al raggiungimento del budget stanziato pari ad €. 180.000,00 per l'anno 2020, per la quota variabile, a carico del PEF ed €. 180.000,00 per la quota fissa, a carico della fiscalità generale, le istanze in esubero rispetto al budget non saranno accolte, la graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;

8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.

9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute entro il termine massimo del 31/12/2020;

**Rilevato** che ai fini dell'applicazione della riduzione sulle utenze non domestiche è stato necessario valorizzare all'interno della banca dati dell'ente il Codice ATECO attribuito alla utenza TARI e che l'art 17 del regolamento al comma 2 prevede: " Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo" risulta necessario introdurre come allegato (Allegato B del vigente regolamento TARI), la Tabella di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato 7 alla presente delibera) redatta dal Servizio Entrate;

**Ritenuto** pertanto di sostituire il comma 2 dell'art 17 del vigente regolamento Tari come segue: "Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa tendenzialmente riferimento al codice ATECO, di cui alla Tabella riepilogativa di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato B al Regolamento) dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

In caso di discordanza o in caso di divergenza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio delle verifiche d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta";

**Dato atto** che l'art. 24, del vigente regolamento Tari ad oggetto : "Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti" al comma 2 prevede che: "il Comune di Latina, nell'ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi:

a) per i soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;

**b) per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari;**





**Considerato** che per la annualità 2020 è intenzione del Comune di Latina assicurare l'esenzione nei limiti dei fondi appositamente stanziati nel bilancio dell'Ente pari ad € 50.000,00, a carico della fiscalità generale, **finanziati dalle entrate proprie dell'ente non aventi specifica destinazione**, dal pagamento della TARI alle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in possesso dei requisiti di seguito elencati:

- 1) essere regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale,
- 2) l'agevolazione è riconosciuta limitatamente all'immobile, di proprietà, in affitto o in comodato, dove svolgono la propria attività e nel quale non risultano essere residenti nuclei familiari"
- 3) presentazione di apposita richiesta entro i termini previsti da un successivo atto dirigenziale;

**Di dare atto** che la presente agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, trova copertura mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune, e che qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande di concessione dell'agevolazione in proporzione al rapporto tra i valori di bilancio ed il valore dell'ammontare delle agevolazioni richieste;

**Considerato** che con il presente atto viene proposta l'approvazione delle le tariffe TARI 2020, tenuto conto che con Deliberazione di C.C. n. . 10/2020 del 16/04/2020 è stato approvato dall'Ente il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per l'anno 2020, con l'adozione del nuovo MTR, redatto in conformità a quanto disposto dalla deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019;

**Ritenuto** di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 ai sensi del quale: *"Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'art 52 del D.Lgs. n. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659. la relativa copertura può essere disposta attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

**Ritenuto**, pertanto, di poter applicare per la sola annualità 2020 della TARI, alle attività ricomprese nell'Allegata tabella (Allegato 6 ) redatta dal servizio Entrate le riduzioni della quota variabile (Kd) secondo i criteri di cui alla Deliberazione n. 158/2019 ARERA, ed inoltre **una riduzione della quota fissa del tributo TARI relativa alle utenze non domestiche**;

**Dato atto che le utenze non domestiche che rientrano nei codici ATECO per i quali è prevista la riduzione** obbligatoria della parte variabile (KD) della TARI, il minore gettito derivante dalla applicazione della riduzione trova copertura, ripartendo il costo sulle rimanenti utenze TARI a norma del DPR 158/99 e delibera ARERA n. 158/2019, e che invece la riduzione della quota fissa pari al 25% , ammontante complessivamente a circa € 600.000,00, trova idonea copertura nel Bilancio di Previsione 2020/2022;

**Visto l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34** convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenenti disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto **"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."**

**Visto** l'art 29 del Regolamento Tari il quale prevede che :*"Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 15-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Con deliberazione della Giunta Comunale viene stabilito annualmente il numero e la scadenza delle rate. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione."*

**Ritenuto** pertanto di stabilire per l'anno 2020 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo, che l'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di C.C. n. 14 del 26/03/2019 per l'anno 2019 nella misura del 50%



dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni dichiarate e comunicate e sia suddiviso in **due** rate mensili di pari importo aventi le seguenti scadenze:

**prima rata:** 15/10/2020

**seconda rata:** 15/11/2020

Con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto **in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata ossia il 15/11/2020;**

**Ritenuto** altresì di stabilire che il saldo, a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle nuove tariffe approvate per l'anno 2020, calcolate secondo il nuovo MTR approvato da ARERA con la citata deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e tenendo conto dei contenuti minimi obbligatori e dei documenti di riscossione stabiliti da ARERA con deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 sia suddiviso in due rate aventi la seguente scadenza:

la terza al 15/12/2020

la quarta rata al 30/12/2020,

#### **Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 683 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato prorogato dapprima dal D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale) convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 -bis, introducendo l'art. 57-bis, comma 1, lettera b, ai sensi del quale: dopo il comma 683 è inserito il seguente: "683-bis: *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."* (comma successivamente abrogato dall'art. 138, c. 1, del D.L. n. 34/2020);

- il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla riclassificazione dei costi efficienti di servizio e d'investimento del servizio integrato dei rifiuti disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente e conseguentemente a quanto disposto dalla legge n. 205/2017 – ciclo rifiuti), con propria deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019;

- successivamente il termine per l'approvazione delle tariffe della TARI per il 2020 era stato fissato al 30 giugno dal comma 4 dell'art. 107 del D. L. n. 18 del 2020 ( cd decreto Cura Italia) che era intervenuto a prorogare il termine previsto dal comma 686-bis dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013; (comma successivamente abrogato dall'art. 138, c. 1, del D.L. n. 34/2020);

- infine è intervenuto l'art. 138 del Decreto "Rilancio", D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella **LEGGE 17 luglio 2020, n. 77** :**"Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020**, stabilendo che :**"Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"**;

- con l'abrogazione delle citate norme speciali, viene applicata la norma generale che collega l'approvazione delle delibere di approvazione di regolamenti, tariffe e aliquote dei tributi locali al bilancio contenuta nell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000,

- pertanto il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è contenuto nell'articolo 107, comma 2 :**"Differimento di termini amministrativo contabili, come modificato dal comma 3 bis dell'art.106 del D.L. n. 34/2020, in sede di conversione in legge (l. n.77/2020), : "Per le finalità di cui al comma 1 (In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia dal COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020..) per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 SETTEMBRE 2020"**

#### **Rilevato che :**

a norma dell'art. 13, comma 15 , del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A



decorrenza dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Dato atto che :

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Richiamata** la deliberazione di Consiglio Comunale n° 10/2020 del 16/04/2020 con la quale è stato approvato il PEF 2020 secondo il nuovo MTR delineato da ARERA con la deliberazione n.443/2019

#### **Acquisiti**

sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario; il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

**Ritenuto** opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; di prendere atto del Piano economico finanziario (PEF) approvato dall'Ente con Deliberazione di C.C. n. 10/2020 del 16/04/2020, secondo il nuovo MTR e i dettami della deliberazione ARERA n.443/2019 del 31.10.2019 e dei documenti ad esso allegati;



di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2020 di cui agli allegati prospetti da 1<sup>a</sup> 4 (**Allegati Prospetti da 1 a 4**) della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;  
di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;  
di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommata l'aliquota d'imposta sulle funzioni ambientali il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinata dalla Provincia di Latina con Determinazione del settore bilancio n.1198 del 10/12/2019, nella misura del 5%;  
di stabilire per l'anno 2020 la Tari sarà riscossa in acconto e saldo, che l'acconto è calcolato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione di C.C. n. 14 del 26/03/2019 per l'anno 2019 nella misura del 50% dell'importo complessivamente dovuto su base annua, tenendo conto delle variazioni dichiarate e comunicate e sia suddiviso in **due rate mensili di pari importo aventi le seguenti scadenze prima rata: 15/10/20, seconda rata: 15/11/2020**  
Con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'acconto **in unica soluzione entro la scadenza della seconda rata ossia il 15/11/2020;**  
di stabilire che il saldo, a congruaggio della TARI dovuta sull'importo già addebitato a titolo di acconto, è calcolato sulla base delle disposizioni regolamentari e delle nuove tariffe approvate per l'anno 2020, secondo quanto stabilito nelle citate deliberazione n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 e deliberazione n. 444 del 31 ottobre 2019 di ARERA, sui contenuti minimi obbligatori dei documenti di riscossione, sia suddiviso in due rate aventi la seguente scadenza:

**la terza al 15/12/2020 e la quarta rata al 30/12/2020,**

di approvare l'applicazione, per il solo anno 2020 quale intervento a sostegno dei soggetti maggiormente colpiti dell'emergenza sanitaria derivante dal Covid19, individuate nella Tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19", (Allegato 6), le riduzioni obbligatorie sulla parte variabile della tariffa, di cui all'art. 1, della deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA, secondo la disciplina diversificata in relazione a tre diverse categorie previste per le attività suddivise per codice ATECO, dettagliate nelle Tabelle 1 a, tabella 1b, Tabella 2; ('Allegato A del predetto provvedimento),

Di prevedere per le utenze, individuate nella Tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19" Colonna "Riduzioni quota fissa" (Allegato 6), la riduzione della quota fissa della tariffa nella misura del 25%;

**Di inserire pertanto all'interno del vigente Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI approvato con Deliberazione di C.C. n. i seguenti nuovi articoli:**

**art 24 bis- : Emergenza COVID 19 – Disposizione transitoria :**

1) Il Comune di Latina, per il solo esercizio 2020, in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione ARERA n. 158/2020, intende applicare alle utenze non domestiche, individuate nella Tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19"(Allegato 6) le riduzioni obbligatorie sulla parte variabile della tariffa, di cui all'art. 1, della **deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 di ARERA**, secondo la disciplina diversificata in relazione alle diverse categorie previste per le attività suddivise per codice ATECO (di cui alle Tabelle 1 a, tabella 1b, Tabella 2 del predetto provvedimento).

Inoltre per le utenze non domestiche, specificate nella predetta Tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19" (Allegato 6 - colonna: "riduzioni quota fissa") è prevista anche una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 25%, finanziata da parte dell'Ente con fondi da bilancio;

2) La tariffa dovuta per le utenze non domestiche, calcolata sulla base delle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da COVID 19, è ridotta dell'importo corrispondente della parte variabile della medesima commisurata al periodo di effettiva sospensione secondo i criteri e i correttivi indicati nell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020. Le misure agevolative riconosciute che comportano una riduzione della quota variabile sono:

a) **per le attività (indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1a dell'Allegato A della Delibera n. 158)** che risultino immediatamente riconducibili, sulla base dei rispettivi codici ATECO, alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi sopra richiamati (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), ai fini del calcolo della quota variabile, la variazione del coefficiente potenziale di produzione Kd viene ridefinita tenendo conto **dei giorni di chiusura stabiliti;**

b) **per le attività indicate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 1b dell'Allegato A)** sulla base dei rispettivi codici ATECO, ai fini del calcolo della quota variabile – vengono ridefiniti i coefficienti di potenziale di produzione Kd, applicando un fattore di correzione a riduzione pari al 25%;

c) **per le attività richiamate come rientranti nella disciplina di cui alla Tabella 2 dell'Allegato A)** che non siano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, il Comune ha individuato, sulla base dei rispettivi codici ATECO, i giorni di chiusura sulla base dei quali ha definito la quota variabile seguendo il criterio di cui alle lettere precedenti (fattore di correzione a giorni o riduzione pari al 25%) secondo la tabella riepilogativa .

Il minore gettito, derivante dalla applicazione delle riduzioni obbligatorie, sulla parte variabile, di cui al comma 2, adottate secondo i criteri e i correttivi indicati nell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020, trova



copertura, mediante ripartizione dello stesso sulle rimanenti utenze a norma del DPR 158/99 e delibera ARERA n. 158/2019;

d) Per il solo esercizio 2020, l'Ente nell'ambito e prerogative di cui all'art. 1 comma 660, della Legge n. 147/2013, adotta ulteriori misure di sostegno per le utenze non domestiche, volte a mitigare in parte la crisi economica e sociale derivante dalla pandemia e dalle conseguenti misure adottate per contrastare l'emergenza da COVID 19, prevedendo una specifica riduzione della quota fissa pari al 25% il cui dettaglio è ricompreso in una apposita colonna della tabella riepilogativa "Codici Ateco -Riduzioni COVID 19" (Allegato 6 ).La copertura del costo di tali riduzioni viene garantita attraverso apposite risorse disponibili nel bilancio dell'Ente a carico della fiscalità generale di dare atto che la copertura del costo delle riduzioni obbligatorie previste per il solo esercizio 2020, sulla parte variabile della tariffa, di cui all'art. 24 bis, del regolamento Tari, adottate secondo i criteri e i correttivi indicati nell'Allegato A della Delibera ARERA n. 158 del 05/05/2020 [OMISSIS...] trova copertura, mediante ripartizione dello stesso sulle rimanenti utenze a norma del DPR 158/99 e delibera ARERA n. 158/2019;

di dare atto altresì che per quanto riguarda le utenze non domestiche di cui alla lett a), b) e c) comma 2 dell'art. 24 bis, l'Ente ha stabilito di ridurre anche l'importo corrispondente alla parte fissa nella misura del 25%, **nonché di applicare la medesima agevolazione** a favore di altre utenze che comunque pur non rientrando nella disciplina della Deliberazione n. 158/2020 ARERA sono state considerate dall'Ente maggiormente incise dall'attuale situazione di crisi economica quali le attività commerciali, artigianali o industriali non rientranti tra le filiere di attività classificate come essenziali nonché anche a favore degli studi professionali, attività individuate nella tabella "Codici Ateco - Riduzioni COVID 19" (Allegato 6 - colonna: "riduzioni quota fissa "). La copertura del costo di tali riduzioni, ammontante complessivamente a **circa € 600.000,00**, viene garantita attraverso apposite risorse disponibili nel Bilancio di Previsione 2020/2022, a carico della fiscalità generale;

Di riconoscere, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente) una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al bonus per l'energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all'art. 12 comma 1, all'art 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all'art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3 (per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati );

Di introdurre altresì a tal fine nel vigente regolamento TARI il seguente Articolo 24 ter, ad oggetto: "**Agevolazioni tariffarie utenze domestiche per disagio economico sociale anche in conseguenza emergenza COVID 19**"

1) Il Comune di Latina, nelle more della disciplina di cui all'art. 57 bis del Decreto Legge n. 124/2019, secondo quanto disposto nella deliberazione n. 158/2020 di ARERA (Autorità di Regolazione Energia, Reti ed Ambiente) riconosce una agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al bonus per l'energia elettrica e/o la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui all' art. 12 comma 1, all'art 13 comma 1 e art. 27 (per le forniture elettriche anche per i soggetti beneficiari della carta acquisti) e all'art. 22 comma 1 e art. 23 commi 1,2,3 (per le forniture di gas naturale) del TIBEG – Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale e art 3 del TIBSI (Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati );

2) **condizioni per l'ammissione al bonus rifiuti relative agli utenti domestici nel comune di Latina sono:**

**a) trovarsi in condizione di disagio economico, in quanto in possesso alla data della richiesta delle seguenti condizioni per l'ammissione del bonus energia elettrica, gas e idrico :**

- ISEE non superiore a € 8.265,00, o con almeno 4 figli a carico, soglia ISEE € 20.000

- Beneficiari del reddito e della pensione di cittadinanza;

Titolari di carta acquisti;

Titolari di bonus energia o gas o idrico;

condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico

unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.



**b) Modalità di richiesta: Presentazione istanza da parte dell'utente entro il 2020 con dichiarazione ai sensi DPR 445/2000 che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità contenente:**

- documentazione ISEE con codice fiscale tutti i membri appartenenti all'ISEE;
- Rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare;
- Allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità del bonus elettrico, gas o idrico oppure di essere titolare di uno di tali bonus (es una bolletta da cui risulti l'agevolazione o la comunicazione di ammissione ad altro bonus sociale);

3) L'agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al suddetto comma 2 lett. a) per un periodo di 12 (dodici) mesi;

4) Ai fini del riconoscimento del bonus rifiuti all'istanza di cui al comma 4 deve essere allegata la documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e / o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus;

5) in caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dall'Ente a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal Comune nell'avviso di pagamento inviato all'utente.

6) l'agevolazione tariffaria riconosciuta consiste nell'applicazione di una componente tariffaria compensativa, per il solo 2020, a decurtazione fino al limite massimo dell'intera quota variabile e fissa della tariffa;

7) Il Comune procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità, di cui al presente articolo e redatto una graduatoria degli aventi diritto in ordine crescente di ISEE fino al raggiungimento del budget stanziato pari ad €. 180.000,00 per l'anno 2020, per la quota variabile, a carico del PEF ed € 180.000,00 per la quota fissa, a carico della fiscalità generale, le istanze in esubero rispetto al budget non saranno accolte, la graduatoria sarà pubblicata nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa;

8) Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà al soddisfacimento delle domande in ordine crescente ad iniziare con ISEE minore tra tutti coloro che hanno presentato l'istanza documentata ed in possesso i tutti requisiti.

9) La presentazione della richiesta non costituisce titolo per ottenere l'agevolazione che sarà concessa solo dopo l'esame di tutte le domande pervenute entro il termine massimo del 31/12/2020;"

**di dare atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo **all'art. 24 ter** del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita, per quanto riguarda la parte variabile, attraverso apposita voce di costo presente nel PEF per un importo pari ad € 180.000,00, mentre per la parte fissa attraverso apposita autorizzazione di spesa e stanziamento nel bilancio dell'Ente, nella misura di € 180.000,00, a carico della fiscalità generale;

di sostituire altresì **il comma 2 dell'art 17 come segue:**

*"Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa tendenzialmente riferimento al codice ATECO, di cui alla Tabella riepilogativa di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato B al Regolamento) dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di discordanza o in caso di divergenza tra attività dichiarata e codice ATECO attribuito all'unità locale, il dichiarante sarà invitato a produrre agli Uffici la modifica del codice ATECO. Il mancato aggiornamento costituisce motivo per l'avvio delle verifiche d'ufficio volto a verificare l'effettiva attività svolta".*

**Di dare atto** che la suddetta Tabella riepilogativa di conversione ISTAT - CATEGORIE DPR 158/99, (Allegato B al Regolamento) costituisce l'Allegato 7 alla presente deliberazione;

Di quantificare per la annualità 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 e dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, in € 50.000,00, la riduzione dal pagamento della TARI a favore delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, di cui agli articoli 32 e 35 del Decreto Legislativo 3/07/2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in possesso dei requisiti di seguito elencati:



- 1) essere regolarmente iscritte all'apposito albo comunale nelle more dell'istituzione del registro unico nazionale,
  - 2) l'agevolazione è riconosciuta limitatamente all'immobile, di proprietà, in affitto o in comodato, dove svolgono la propria attività e nel quale non risultano essere residenti nuclei familiari”
  - 3) presentazione di apposita richiesta entro i termini previsti da un successivo atto dirigenziale;
- Di provvedere alla copertura della predetta agevolazione, come previsto dal comma 7 lett b, dell'art 24 del vigente Regolamento TARI, mediante appositi stanziamenti di bilancio finanziati dalla fiscalità generale del Comune;
- di demandare al Responsabile del Servizio Entrate tutti gli adempimenti connessi e consequenziali al presente provvedimento;
- di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente  
Dott. Quirino Volpe

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la surriportata proposta di deliberazione;

Visto il parere favorevole del Dott. Quirino Volpe, Responsabile del Servizio Entrate , circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

Visto:

il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

che la presente proposta di deliberazione non necessita di apposizione del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.267/2000, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

### **DELIBERA**

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale.



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Colazingari Massimiliano

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Iovinella Avv. Rosa

*Documento firmato digitalmente*  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)